



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

DOMICILIATA IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
15121 ALESSANDRIA
AL

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **PARRELLA SOFIA GIOVANNA**

Depositata Sentenza Numero: in data : **26/11/2019**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Maria Rosaria Berardone

Alessandria 27/11/2019

IL CANCELLIERE

REPUBLICCA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

N. Sent.
N. R.G.
N. Cron.
N. Rep.

*Il Giudice di Pace di Alessandria nella persona della dott.ssa Sofia
Giovanna Parrella ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa iscritta al
nr. 1130 Reg. Gen. 2019.*

Promossa da:

....., con sede
legale in persona
del legale rappresentante sig.

domiciliato in Alessandria presso Alessandria Globoconsumatori Onlus, via
Cremona 6 (C.F. 96056180068).

Ricorrente

Contro

Provincia di Alessandria (C.F. 80003870062) in persona del Presidente Pro-
Tempore, Gianfranco Lorenzo Baldi, rappresentata e difesa, giusto Decreto
Presidenziale n. 135 del 3.07.2018, dall'avv. Serena Castagnello, ed
elettivamente domiciliata in Alessandria, Piazza della Libertà 17.

Resistente

Conclusioni delle parti

Per la parte ricorrente: *"Si chiede, con la mancata produzione dei certificati di
cui sopra per quanto al D.lgs. 150/11 e per quanto all'art. 7 comma 7 e 9 lettera
b)... voglia Lei sig. Giudice di Pace emetterne giudizio motivato, per la nullità
degli atti consequenziali in quanto illegittimi, che come tale esonera la
necessaria presenza del ricorrente o suo delegato, volendomi riconoscere le*

spese sostenute per il presente giudizio o quanto Lei vorrà riconoscermi.

Nella denegata ipotesi di rigetto del presente ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge.

Con vittoria di spese diritti ed onorari”.

Per la parte resistente: “Piaccia al Giudice di Pace Ill.mo, disatteso il contrario, respingere il ricorso proposto avverso il verbale del Servizio di Polizia Stradale Provinciale di Alessandria, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto. Con riserva di ogni più ampia produzione, deduzione ed argomentazione difensiva in prosieguo di giudizio e con richiesta di liquidazione degli onorari professionali di avvocato a favore della presente difesa sulla base del combinato disposto degli artt. 91 c.p.c. e 15 D.p.r. 546/92”.

Motivazioni della decisione

La presente causa verte sull'annullamento dei verbali n.ri A 27304 del 17.5.2019, A29002 del 23.5.2019, A31881 del 3.06.2019 e A32480 del 4.6.2019, elevati dalla Polizia Provinciale di Alessandria a carico dell'

per la violazione dell'art. 142 comma 7 c.d.s..

Lamenta la ricorrente la nullità dei verbali opposti, poiché lo strumento utilizzato per la rilevazione della velocità tenuta dal suo veicolo nelle diverse situazioni, è sprovvisto della prevista omologazione. Asserisce l'esponente che l'omologazione dell'apparecchiatura di rilevamento, in virtù della sentenza della Corte Costituzionale è di competenza esclusiva del MISE, che in ogni caso nella specie non risulta essere stato omologato ma solo approvato. Assume che i rilievi fotografici non riproducono tutto lo spazio controllato dall'apparecchiatura di rilevamento, ma solo la targa del veicolo della ricorrente. Rileva l'illegittimità del segnale di avvertimento del controllo elettronico della

velocità per la violazione dell'art. 45, 1° ed 8 comma del D.Lgs. 285/02, dell' art. 77, co. 5 e 7 del r. 495/1992, dell'art. 4 comma 1 della legge 168/2002 e dell' art. 4 del D.L. 121/01.

Oppone l'assenza di allegazione ai verbali della taratura dello strumento rilevatore della velocità, contesta infine il mancato presidio da parte degli organi di polizia dell'apparecchiatura incriminata.

L'amministrazione resistente, che ha depositato solo tre verbali impugnati con la relativa documentazione fotografica, n. A 27304 del 17.5.2019, n. A29002 del 23.5.2019 e n. A31881 del 3.06.2019, replica che l'apparecchiatura risulta regolarmente omologata. Sottolinea che l'atto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 4670 del 28.7.16, di omologazione-approvazione del mezzo di rilevamento utilizzato, introduce il dispositivo con il verbo "decreta", e dunque costituisce un decreto ministeriale. Osserva la Provincia di Alessandria, che i dispositivi di rilevamento delle infrazioni mostrano non solo la targa e parte del veicolo, ma anche la strada con entrambe le corsie, dove è chiaramente possibile vedere che non vi sono altri mezzi in movimento tali da interferire con le rilevazioni effettuate. Sottolinea la resistente che la segnaletica di preavviso presente sulla sede stradale, risulta idonea a garantire il tempestivo avvistamento della postazione di rilevamento della velocità e non sussistono intersezioni.

Ebbene i motivi di opposizione inerenti alla omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, all'assenza dell'operatore di polizia ed ai segnali di preavviso possono essere esaminati congiuntamente.

Ed invero la disposizione di cui all'art. 4 primo comma della legge n. 168 del 2002 va interpretata in relazione alla disciplina della contestazione immediata,

tenuto conto del rinvio contenuto nell'art. 201 comma 1 bis lett. f) del cod. della strada: in alcune strade l'accertamento della velocità può legittimamente avvenire con sistemi elettronici di rilevamento anche in assenza dell'operatore e senza necessità della contestazione immediata, purchè il dispositivo utilizzato consenta la registrazione fotografica completa dell'evento e sia data informazione agli automobilisti, atteso che la riduzione delle garanzie di verificabilità e di contestazione immediata per gli utenti sanzionati ha reso più urgente l'obbligo di preventiva informativa e trasparenza dell'operato dell'amministrazione. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 168/2002, suindicato, l'osservanza dell'obbligo di preventiva informazione costituisce un requisito di legittimità della contestazione differita. (Cfr. Cass. Civ. 14514 del 2009).

Nella specie, invece l'amministrazione resistente ha allegato agli atti di causa due rilievi fotografici raffiguranti, l'uno un dispositivo di controllo della velocità con ivi apposto un cartello dal colore azzurro, previsto per il tipo di strada provinciale raffigurante un uomo in divisa, per renderlo visibile e l'altro il limite di velocità di 70 chilometri orari integrato da una scritta che avverte gli utenti della strada del controllo elettronico della velocità ed ancora accanto un altro cartello con ivi riportato il chilometro 17. Ma non vi è alcuna indicazione alcun riferimento, affinché come preteso dalla Provincia di Alessandria, i segnali di preavviso e di visibilità possano essere ricondotti alle SP 155 e 185, laddove peraltro le chilometriche riportate nei verbali per quanto riguarda la SP 155, sono 20+078 per la direzione Ovada - Novi Ligure e 21+035 per la direzione Novi Ligure - Ovada, mentre per la SP 185 il chilometro è il 4+491 direzione - Alessandria, perciò non esiste alcuna corrispondenza con quel chilometro 17

riportato nell'unico rilievo fotografico prodotto dalla resastente, né tantomeno con le apparecchiature incriminate.

Quindi nella specie in assenza della segnaletica di preavviso e di visibilità l'apparecchiatura Enves Evo MVD 1505 della Engine S.r.L., seppure omologata o soltanto approvata non poteva essere utilizzata dalla Polizia Provinciale di Alessandria per l'accertamento del superamento dei limiti di velocità del veicolo della ricorrente sulle Strade Provinciali 155 e 185.

Passando ai fotogrammi relativi alle pretese violazioni dell'art. 142 c.d.s. allegati, essi riproducono soltanto la targa del veicolo ma non certamente la registrazione fotografica completa dell'evento.

Ed infatti le immagini fotografiche allegate non consentono di usufruire di una inequivocabile visione della dinamica delle infrazioni contestate, poiché non documentano né gli istanti precedenti alla presunta infrazione e neppure quelli successivi e neanche la strada nella sua interezza, che in alcune è appena percepibile.

Stante l'illegittimità degli accertamenti delle violazioni dei limiti di velocità ex art. 142 comma 7 c.d.s. e l'annullamento dei verbali, irrilevanti appaiono i certificati di taratura allegati agli atti di causa.

Riguardo alle spese processuali, la peculiarità della fattispecie nonché la giurisprudenza ancora in evoluzione in materia, si ritiene possano integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni che, ne giustificano la integrale compensazione.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando visto l' art. 7 del Decreto Legislativo 150/2011, accoglie il ricorso avverso i verbali n. A 27304 del

17.5.2019, n. A29002 del 23.5.2019, n. A31881 del 3.06.2019 e n. A32480 del 4.6.2019 e per l'effetto ne annulla le sanzioni inflitte.

Spese di giudizio compensate.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito anche a mezzo telefax o pec.

Così deciso in Alessandria 22.11.2019.

Depositato in cancelleria oggi
Alessandria, li 26-11-19



IL CANCELLIERE
(Dott.ssa Barbara Corsi)

IL GIUDICE PALLI
Avv. G. PALLI
Avv. G. PALLI

GLOBOCONSUMAFORIT